

9 17 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - T

composta dai magistrati:

- Dott. Marcello Iacobellis - Presidente -
- Dott. Antonino Di Blasi - Consigliere -
- Dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere -
- Dott. Antonello Cosentino - Consigliere
- Dott. Angelina-Maria Perrino - Rel. Consigliere Rep.

Oggetto

Irpef- Presunzione di distribuzione utili -  
Motivazione della sentenza

Ud. 17/12/2014 - CC

R.G.N. 27634/2013

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 27634-2013, proposto da:

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati e  
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla via

- ricorrente-

C.U.+C.I.

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via  
domicilia;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 54/65/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede staccata di Brescia, sezione 65, depositata in data 18 aprile 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la

Falimenti e Sociali

Handwritten signature

Handwritten signature



relazione da lei depositata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e constatata la regolarità delle comunicazioni;

*osserva quanto segue.*

*In fatto.*

Il contribuente ha ricevuto distinti avvisi con i quali l'Agenzia delle entrate ha rettificato, ai fini Irpef e delle addizionali regionali e comunali, le dichiarazioni dei redditi presentate in relazione agli anni d'imposta 2006 e 2007, facendo leva sulla percezione di utili extra contabili nella qualità di socio di s.r.l., che ha impugnato.

La Commissione tributaria provinciale, previa riunione, ha respinto i ricorsi e la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello proposto dal contribuente, ritenendo incontrovertibilmente documentate e l'esistenza di utili extrabilancio e le modalità della loro distribuzione affermate dall'ufficio. Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi ed al quale l'Agenzia replica con controricorso.

*In diritto.*

1.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato.

2.- Fondato, in particolare, e con rilevanza assorbente dei restanti, è il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., col quale il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36, 2° comma, n. 4, del d.leg. n. 546 del 1992, in correlazione con l'art. 111 Cost., per la mancanza di adeguata giustificazione della decisione.

2.1.-La Corte ha stabilito che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi* (fra varie, vedi Cass. 8 gennaio 2009, n. 161).

2.2.-Ed è questo il caso che ricorre nella fattispecie, in cui la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che <<sia l'ufficio, sia i giudici di prime cure hanno rilevato incontrovertibilmente, secondo il Collegio giudicante, l'esistenza di utili extra-bilancio nell'azienda dell'appellante>> e che <<...è risultato evidente che il meccanismo della distribuzione degli utili non rispecchiava la quota di partecipazione dell'appellante>>, senza altrimenti giustificare queste statuizioni.

3.- Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

per questi motivi

la Corte:

- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata;
- rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014.

Il presidente

Il Funzionario Giudiziario

Giudice ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

20 GEN. 2015